



Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI
PRIVATI**

Approvato con determinazione del Commissario n. 15 dd. 13.05.2019

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Comune di Garniga Terme nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità si ispira al principio della sussidiarietà, previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, per la promozione e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, favorendo l'autonomia propositiva dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri generali e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'articolo 14 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., dagli articoli 19 e 19 bis della L.P. 30.11.1992 n.23 e dallo Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
3. L'osservanza dei criteri e delle procedure stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
4. La concessione di finanziamenti o benefici economici alle unità scolastiche sono escluse dalla disciplina del presente regolamento, trovando applicazione le specifiche modalità previste dall'art. 2 della L.P. 9.11.1990 n. 29 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro.
2. Gli strumenti per realizzare tale finalità sono i seguenti:
 - concessione di patrocinio e agevolazioni tariffarie se ed in quanto consentite e formalmente previste dai regolamenti specificamente vigenti in materia;
 - concessione in uso di beni mobili, immobili ed attrezzature nonché fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di attività e iniziative, come previsto dal vigente Regolamento comunale;
 - interventi di natura finanziaria e accordi programmatici per la realizzazione di attività a particolare valenza pubblica di cui al successivo Titolo III.

Art. 3 - Interesse pubblico

1. Le agevolazioni erogate dal Comune sono concesse in base ad un ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta di intervento.
2. In relazione al grado di interesse pubblico, le attività vengono così considerate in ordine di importanza decrescente:

- a) **attività di interesse pubblico istituzionale**, svolte da soggetti che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante atti formali che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali ed il conseguimento di una forma concordata di reciprocità;
- b) **attività di interesse pubblico non istituzionale**, intese come iniziative di rilievo progettuale negli ambiti di rispettivo interesse; esse sono rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione;
- c) **attività di interesse pubblico parziale**, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte, che pur riscontrano un significativo interesse della popolazione locale.

Art. 4 - Soggetti e attività ammessi alla concessione di finanziamenti e altri benefici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di **persone residenti** o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di **associazioni** che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione e che risultano iscritte nell'albo comunale delle associazioni disciplinato dal presente Regolamento comunale;
- c) di **comitati, enti, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o non dotate di personalità giuridica**, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione;
- d) di **enti pubblici**, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune sulla base dei loro atti statutari;
- e) di **aziende per il turismo** di cui alla L.P. 11/06/2002 n. 8 e ss.mm;
- f) di **società sportive dilettantistiche** senza scopo di lucro - indicanti nella denominazione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica - che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione”.

2. In casi particolari, la Giunta può valutare la concessione di finanziamenti anche ad associazioni non iscritte all'albo comunale; in tal caso il provvedimento di assegnazione deve riportare la specifica motivazione per cui si deroga il principio generale dell'iscrizione.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali o in particolare stato di bisogno, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

4. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- a) i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro ad eccezione delle aziende per il turismo di cui al comma 1) lettera e) del presente articolo;
- b) i soggetti che fanno parte dell'articolazione politico-amministrativa di partiti politici, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- c) i soggetti, pubblici o privati, che non siano in regola con il pagamento dei tributi o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Garniga Terme;
- d) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni di Garniga Terme, ad esclusione degli interventi previsti dal precedente comma 3 e di quelli inerenti forme associative in essere con altri enti pubblici;
- e) le attività promosse in settori di intervento per i quali l'amministrazione ritenga che l'offerta sia sufficiente;
- f) le attività di mera gestione delle associazioni, senza alcuna ricaduta esterna a favore della collettività;
- g) le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie.

Art. 5 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme

1. La disciplina per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme è prevista puntualmente nei commi seguenti, fatta salva l'applicazione di principi e norme della L.P. nr. 26 del 22 agosto 1988 e di altre leggi di settore, e per quanto non incompatibili con le medesime leggi.
2. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile e servizi antincendio il Comune prevede, all'interno del programma di finanziamento relativo agli interventi nel settore della protezione civile, il contributo ordinario da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme a pareggio del bilancio dei corpi medesimi. L'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio comunale è determinata dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, quale concorso alle spese ordinarie di gestione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.
3. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, eccetera sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Comune in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.
4. La liquidazione e l'erogazione del contributo ordinario è attribuita all'organo competente dell'Ente mediante gli strumenti di programmazione economico – finanziaria. Il contributo ordinario è liquidato in un'unica soluzione di norma entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto della disponibilità di cassa del bilancio comunale. Il contributo ordinario è altresì liquidato entro 20 giorni dalla data di presentazione di specifica istanza da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme, valutata la disponibilità di liquidità finanziaria del corpo medesimo.
5. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del Comandante.
6. L'ammontare di contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

Art. 6 - Benefici economici diversi

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sostenere l'attività svolta da enti, associazioni e soggetti privati nei settori di cui al Titolo II, attraverso la concessione di benefici diversi dall'erogazione di denaro e consistenti in:

- concessione in uso di locali, a titolo gratuito o canone moderato, per stabilirvi la sede associativa o svolgere attività comunque rientranti negli scopi statutari associativi e/o aventi finalità di interesse pubblico, ovvero di beni mobili di proprietà comunale adibiti ad uso sociale;
- fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di iniziative.

Art. 7 - Patrocinio

1. Oltre alle provvidenze di natura economica è previsto l'istituto del patrocinio da parte del Comune, la cui concessione a favore di manifestazioni/eventi per i quali viene accordato, non comporta benefici finanziari o agevolazioni, i quali devono essere richiesti, eventualmente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni, eventi e progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Della pubblicità del patrocinio e delle forme attraverso le quali la stessa avviene deve essere data prova concreta al momento della richiesta attraverso il deposito della bozza dei materiali mediante i quali si promuove l'iniziativa e se ne dà informazione, pena l'inammissibilità della richiesta.

Art. 8 - Elenco annuale dei beneficiari

1. L'Amministrazione comunale, in applicazione e con le modalità indicate all'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e ssm.mm., rende accessibile a chiunque sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, ausili e vantaggi economici di qualsiasi genere erogati.

TITOLO II° - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 9 - Individuazione dei settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) socio-assistenziale e di volontariato sociale;
- b) educativo-culturale;
- c) sportivo;
- d) ricreativo, commemorativo e della tradizione popolare
- d) ambientale;
- e) turistico ed economico;
- f) di solidarietà internazionale e protezione civile.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate, seppur in maniera non esaustiva, le finalità per le quali si può prevedere un intervento del Comune.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Art. 10 - Attività socio - assistenziali e di volontariato sociale

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Territorio della Val d'Adige, gli interventi del Comune in materia socio-assistenziale e di volontariato sociale sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili o in condizione di difficoltà;
- alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- al recupero e alla prevenzione delle dipendenze;
- alle politiche per la famiglia.

2. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Territorio della Valle dell'Adige, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle Assistenti Sociali operanti sul territorio.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e delle somme impegnate dalla

Giunta. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

4. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed mezzi di cui dispongono.

Art. 11 - Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune in ambito culturale ed educativo, sono principalmente finalizzati:

- alla promozione culturale (di tipo teatrale, letterario, musicale, artistico, etc.);
- alle attività educativo-formative;
- alle attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità
- allo scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere;
- all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità.

Art. 12 - Attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale per la formazione educativa e sportiva dei cittadini.

2. Il Comune può concedere finanziamenti ai soggetti che svolgono attività sportiva secondo quanto stabilito dagli artt. 12 e 14 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21 e ss.mm.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi *una tantum* alle società ed associazioni di cui ai precedenti commi per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

5. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 13 - Attività ricreative, commemorative e della tradizione popolare

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività della tradizione popolare, commemorative e ricreative sono finalizzate:

- alla valorizzazione e mantenimento della tradizione popolare e folkloristica;
- alla commemorazione di ricorrenze istituzionali di natura civile, militare e religiosa;
- alla promozione e sostegno di attività ludico-ricreative.

Art. 14 - Attività di tutela valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- a mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 15 – Attività di promozione turistica e di sviluppo economico

1. Gli interventi a favore delle attività di promozione turistica e di sviluppo economico sono principalmente finalizzati:

- alla promozione e valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti;
- alla comunicazione diffusa e marketing territoriale che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici;
- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;
- alla realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale-economico;
- all'organizzazione di eventi di richiamo e/o intrattenimento;
- alla valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della componente Commissione Provinciale e comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e sviluppo della comunità.

Art. 16 - Solidarietà internazionale e protezione civile

1. Il Comune può assegnare contributi per attività di volontariato nel settore:

- della protezione e assistenza della popolazione del territorio in caso di calamità naturali o eventi eccezionali;
- della solidarietà, a sostegno di comunità nazionali o straniere, in stato di bisogno o in via di sviluppo.

TITOLO III° - CRITERI E PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 17 - Criteri generali per la concessione dei finanziamenti

1. Nel determinare il diritto ad ottenere i finanziamenti di cui al presente Regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri generali:

- a) **grado di interesse pubblico**, di cui al precedente art. 3, dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune;
- b) **numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria** del richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
- c) **rilevanza territoriale dell'attività e grado di innovazione** dell'attività svolta dal soggetto richiedente rispetto all'offerta presente sul territorio;
- d) **capacità del soggetto richiedente di realizzare sinergie con altri soggetti operanti sul territorio**;
- e) **rapporto fra attività programmata** dal soggetto richiedente e **grado di raggiungimento degli obiettivi** e dei risultati conseguiti;
- f) **capacità** dei soggetti interessati di procurarsi entrate con l'attività svolta, con **l'autofinanziamento e mediante contributi finanziari da parte di altri soggetti** pubblici o privati;
- g) **situazione economico e finanziaria** generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente Regolamento.

2. Alla Giunta comunale è riservata la facoltà di definire o meno, mediante formale atto di indirizzo da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, l'individuazione di ulteriori specifici criteri a seconda del settore di intervento nonché la graduazione dei criteri generali, di cui al presente articolo, per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni (che ha facoltà di non accettare) - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. E' comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione e a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

Art. 18 - Accordi di programma

1. Per lo svolgimento di attività strategiche rivolte al raggiungimento di finalità dell'amministrazione comunale, il Comune stipula con associazioni o altri soggetti, accordi di programma, anche di durata pluriennale.

2. Gli accordi definiscono i contenuti del programma da realizzare, i finanziamenti e i reciproci rapporti e possono ricomprendere anche finanziamenti riconosciuti, ad altro titolo, dal Comune al medesimo soggetto.

3. Per il finanziamento degli accordi, si può procedere anche mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio.

4. Per detti accordi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della L. 7 agosto 1990, n.241 ed all'articolo 28 della L.P. 30 novembre 1992, n.23.

Art. 19 - Finanziamenti per attività ordinarie

1. Ai fini della determinazione da parte del Comune del finanziamento a sostegno dell'attività ordinaria annuale, i soggetti ammessi sono tenuti a presentare una domanda di contributo entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione comunale, corredata da quanto indicato al successivo articolo 22. L'attività programmata deve tendere al pareggio.

2. L'erogazione degli interventi finanziari è disposta dall'Amministrazione comunale applicando i criteri individuati nel precedente articolo 17 e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.

3. Nella domanda di finanziamento di cui ai precedenti commi, vanno inserite anche richieste di finanziamento per eventuali attività *una tantum* programmate per l'esercizio successivo.

4. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività e iniziative ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 19bis - Istanze delle persone fisiche.

1. Le persone fisiche che presentano istanza devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 25.

3. Particolari interventi possono essere disposti a favore di persone che versano in stato di bisogno, direttamente dalla Giunta ai sensi dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

Art. 20 - Finanziamenti straordinari

1. Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative o manifestazioni riconosciute dall'Amministrazione come rilevanti per la comunità locale, non ricorrenti, legate a fatti o eventi eccezionali, non prevedibili e quindi non inserite nella domanda di finanziamento di cui al precedente articolo 19, la Giunta comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da

giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.

2. La domanda di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato dell'iniziativa e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle e le motivazioni che ne giustificano la straordinarietà e la non prevedibilità.

3. La Giunta comunale può concedere contributi straordinari a favore di enti o associazioni per l'esecuzione di lavori migliorativi della sede sociale o di impianti condotti in gestione dai medesimi, sulla base di un preventivo di spesa da presentarsi a cura dei richiedenti.

4. L'erogazione degli interventi finanziari è disposta applicando i criteri individuati nel precedente articolo 17 e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.

Art. 21 - Finanziamenti per acquisti di attrezzature

1. Le associazioni, i comitati ed enti pubblici e privati che intendono chiedere contributi per l'acquisto di attrezzature, possono presentare la relativa domanda, corredata da idonea relazione e da un preventivo di spesa, contenente anche le indicazioni delle eventuali disponibilità finanziarie già acquisite.

2. Non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

3. La concessione dei finanziamenti comunali sarà sottoposta alle seguenti condizioni vincolanti:

a) l'attrezzatura dovrà essere conservata con la diligenza del buon padre di famiglia ed essere utilizzata esclusivamente per gli scopi evidenziati nella domanda di contributo;

b) l'attrezzatura dovrà, su richiesta dell'Amministrazione comunale, essere concessa a titolo gratuito anche ad altre associazioni o comitati o enti, nel rispetto delle finalità di cui al punto precedente e senza conseguenze dannose per il soggetto concedente;

c) in caso di scioglimento dell'associazione beneficiaria del contributo, l'attrezzatura dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, che ha facoltà di non accettarla.

Art. 22 - Contenuti generali delle domande

1. Tutte le domande per la concessione di contributi devono contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e devono individuare con precisione le finalità alle quali il finanziamento richiesto è destinato.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, vanno redatte sulla base dei moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e dovranno contenere:

- relazione descrittiva delle attività o delle iniziative proposte della loro importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori;

- quadro economico – finanziario dal quale risultino, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli Enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento;

- scheda dati direttivo/consiglio di amministrazione

- Statuto, in caso di modifiche rispetto a quello presentato all'atto di iscrizione all'albo delle associazioni.

3. Nella predetta domanda dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

4. L'Amministrazione comunale ha il diritto di verificare quanto dichiarato dai richiedenti e può richiedere la presentazione di documentazione giustificativa totale; eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la perdita dei finanziamenti e benefici, fatte salve inoltre le sanzioni penali previste dalla legge.

Art. 23 - Termini per la presentazione delle domande

1. Gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di finanziamenti il cui ammontare è da determinarsi annualmente, sono tenuti a presentare di norma entro il 31 ottobre di ciascun anno le domande di concessione di contributo, ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo. A cura del responsabile del procedimento viene affisso all'albo pretorio, almeno venti giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

2. Le iniziative straordinarie vanno inserite nelle domande di finanziamento per l'attività ordinaria, specificando che trattasi di interventi o attività una tantum. Nel caso in cui le iniziative straordinarie non siano prevedibili alla data della domanda di finanziamento per l'attività ordinaria, è consentito presentare una domanda straordinaria, che rechi le motivazioni di imprevedibilità dell'iniziativa e che giunga all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

3. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

Art. 24 - Istruttoria delle domande e piano di riparto

1. Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne. In fase di istruttoria saranno individuate le spese ammissibili a finanziamento, in base alla congruenza con lo scopo del richiedente.

2. Le domande sono istruite sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta comunale la quale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e della disponibilità in bilancio, delibera l'assegnazione delle risorse, o mediante atto di indirizzo o assumendo uno specifico provvedimento, indicando i soggetti e le iniziative ammesse.

3. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari; ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta comunale può richiedere, tramite il servizio competente, ulteriori approfondimenti e verifiche.

4. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative straordinarie richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione degli esercizi precedenti relativi ad attività ordinarie.

5. Sono fatte salve particolari procedure e la necessità di acquisire preventivi pareri, ai sensi di specifiche norme di legge o di regolamento.

Art. 25 - Erogazione dei finanziamenti

1. La liquidazione dei contributi per il finanziamento della attività ordinaria annuale avviene per il 70% all'assunzione del provvedimento di impegno spesa. Le associazioni dovranno presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è svolta l'attività, il rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso. Entro il mese di aprile, di norma, si provvederà alla liquidazione del saldo dell'anno precedente e contestualmente alla liquidazione dell'acconto dell'anno in corso.

2. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per singole manifestazioni o iniziative straordinarie viene disposta per il 70% ad esecutività del provvedimento di concessione e per il 30% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.

3. L'Amministrazione comunale può disporre la liquidazione sino alla metà dell'importo spettante a saldo, calcolato sulla base del preventivo, nel caso in cui il beneficiario dimostri carenze di cassa e la necessità di provvedere a pagamenti a breve scadenza.

4. La liquidazione del saldo è rideterminata in diminuzione nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10%.

5. Il rendiconto relativo all'attività svolta e ammessa a contributo, redatto sulla base dei moduli predisposti dall'Amministrazione comunale è formato da:

- una relazione descrittiva con elenco delle attività svolte;
- il rendiconto finanziario (entrate – uscite);
- giustificativi di spesa per un importo almeno pari a quello del contributo assegnato;

6. L'Amministrazione comunale può effettuare controlli a campione di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione giustificativa totale.

7. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo comunale.

8. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze e l'ammontare delle percentuali da erogare al fine di correlarli con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

Art. 26 – Rideterminazione e revoca dei benefici

1. La liquidazione del saldo dei contributi assegnati potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero degli acconti già corrisposti:

- nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;
- se il disavanzo esposto nel rendiconto economico – finanziario risulta inferiore all'importo del contributo assegnato;

- nell'ipotesi di accertamento d'ufficio di erogazione di finanziamenti non dichiarati in sede di domanda o di consuntivo;

- ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.

2. Nel caso di pareggio o di avanzo del rendiconto, dedotto il contributo assegnato dal Comune, la Giunta comunale procede alla revoca del contributo assegnato ed eventualmente erogato fino al raggiungimento del pareggio.

3. Il contributo assegnato sarà in ogni caso revocato nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dell'attività ammessa a contributo, in assenza di giustificazione alla quale l'Amministrazione comunale abbia assentito;

- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta e necessaria per la liquidazione del contributo, entro il termine fissato dall'Amministrazione

- rinuncia successiva del contributo ad opera dell'assegnatario.

4. In presenza di situazioni irregolari il Comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.

Art. 27 – Responsabilità

1. I benefici economici concessi dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento sono vincolati all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.

2. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, avuta conoscenza di situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere la liquidazione di contributi economici ed, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 28 - Obblighi dei beneficiari

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. Le associazioni, i comitati e gli enti pubblici o privati che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività o per realizzare eventi, manifestazioni o attività straordinarie sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate

con il concorso del Comune.

TITOLO IV° - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 29 - Albo delle Associazioni

1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti sul territorio comunale, articolato nei seguenti settori:

- socio assistenziale e di promozione sociale e civile
- sportivo – ricreativo;
- sviluppo economico;
- culturale – educativo;
- naturalistico – ambientale – scientifico;
- altri benefici.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria affinché il comune possa attivare gli interventi previsti agli articoli precedenti.

Art. 30 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo avente data certa, dal quale risultino le finalità, la sede e le fonti di finanziamento;
- b) copia dello Statuto da cui risultino l'eleggibilità delle cariche, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, l'assenza di fini di lucro e la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- d) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività dell'organizzazione;
- e) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali.

2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.

3. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, viene effettuata a cura del Servizio comunale di merito.

4. L'eventuale esclusione può essere disposta con decisione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui al precedente articolo.

5. Ai richiedenti va comunicato l'esito negativo della domanda entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 31 - Tenuta e pubblicazione dell'albo delle Associazioni

1. In occasione dell'inserimento delle nuove associazioni ammesse il comune effettua una revisione dell'albo con la cancellazione di quelle che abbiano cessato l'attività e di quelle che abbiano eventualmente perso i requisiti per l'iscrizione.

2. L'albo delle associazioni viene permanentemente pubblicato sul sito internet del comune nei suoi

elementi essenziali (tra cui: denominazione, ambito di attività, sede, recapiti, cariche principali).

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Abrogazione di disposizioni contrastanti

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

2. Copia del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

=====

Approvato dal Commissario Straordinario il 13 maggio 2019 con deliberazione n. 15.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name "dott. Paolo Chiarenza".

=====

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ss.mm. per dieci giorni consecutivi dal 06 giugno 2019 al 16 giugno 2019.

Aldeno, 06 giugno 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name "dott. Paolo Chiarenza".

=====

Divenuto esecutivo il 17 giugno 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name "dott. Paolo Chiarenza".